

Legge regionale 17 febbraio 2023 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).

Art. 42

(Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 85 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) del comma 2 è inserita la seguente:

<<g bis) formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;>>;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. I CAT svolgono e realizzano l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.

2 ter. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per lo svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro).

2 quater. I CAT non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).>>.